

Roma, 14 Luglio 2017

Prot. n. 18043/2017

Classificazione: Consip Public

Inviata tramite PEC

Spett.le

Corridi S.r.l.

Pec: corridi.srl@pec.it

Oggetto: Procedura di affidamento “per la fornitura di pannelli fonoassorbenti per le mense Sogei” - Smart Cig n. Z661EFBDF4, effettuata tramite affidamento diretto MePA con comparazione di preventivi - Annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 21 nonies Legge 241 del 1990.

In merito alla procedura di affidamento in oggetto, comunica che Consip S.p.A. si è determinata nell’annullare d’ufficio - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 21 nonies legge 241/1990 - l’aggiudicazione definitiva della trattativa diretta MePA n. 192924 al concorrente Corridi S.r.l., in ragione della non conformità tecnica dell’offerta prodotta da quest’ultimo rispetto ai requisiti tecnici previsti nel Capitolato tecnico.

Come previsto nel Capitolato tecnico: a) i pannelli fonoassorbenti offerti devono rispecchiare i requisiti di uniformità di layout con i pannelli già presenti nelle mense aziendali, per la quale è stata allegata alla documentazione relativa foto esplicativa (par. 2.6 del capitolato tecnico); b) le dimensioni dei pannelli fonoassorbenti devono corrispondere a quanto indicato al par. 2.1 del capitolato tecnico.

Nel caso di specie, la società Corridi S.r.l., in fase di offerta, ha presentato documentazione tecnica (comprensiva anche di foto) relativa ai prodotti offerti.

Dall’analisi di tale documentazione, si evince che i prodotti offerti non rispecchiano i requisiti di uniformità di layout con i pannelli già presenti e di cui è stata allegata foto al paragrafo 2.6 del capitolato tecnico, inoltre l’analisi della documentazione ha riscontrato una difformità delle dimensioni dei pannelli fonoassorbenti offerti, cm. L225 x H180 x S2 e L135 x H180 x S2 rispetto alle dimensioni richieste al paragrafo 2.1 del capitolato tecnico, cm. L200 x H180 x S8 e cm. L150 x H155 x S8.

Tutto quanto sopra considerato, la Consip S.p.A., pur avendo attentamente valutato l’interesse del concorrente al mantenimento dell’aggiudicazione a suo favore, ha ritenuto non conveniente procedere

Consip S.p.A. a socio unico

Sede Legale: Via Isonzo 19/E – 00198 Roma

T +39 06 85449.1 – F +39 06 85449 281 – www.consip.it

Capitale Sociale € 5.200.000,00 i.v. C.F. e P.IVA 05359681003

Iscr.Reg.Imp.c/o C.I.I.A. Roma 05359681003 Iscr.R.E.A. N.878407



all'aggiudicazione della trattativa diretta MePA N. 192924 alla Corridi s.r.l., essendo le caratteristiche tecniche dei prodotti forniti non corrispondenti alle attuali effettive occorrenze dell'Amministrazione, così come individuate in sede di capitolato tecnico.

Premesso che:

- l'offerta risulta, come si è visto in precedenza, priva di taluni requisiti minimi richiesti, a pena di esclusione, dal Capitolato Tecnico;
- la costante giurisprudenza stabilisce che *“le difformità essenziali nell'offerta tecnica che rivelano l'inadeguatezza del progetto proposto dall'impresa offerente rispetto a quello posto a base di gara, legittimano l'esclusione dell'impresa dalla gara e non già la mera penalizzazione dell'offerta nella valutazione del punteggio da assegnare, determinando la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell'accordo necessario per la stipula del contratto”* (Consiglio di Stato sez. V n. 5604/2013);
- l'AVCP (oggi ANAC) nel Parere n. 100/2013 ha stabilito che *“In ossequio al principio di concorrenzialità di matrice europea e nel rispetto della disciplina di gara, la stazione appaltante, una volta riscontrate nelle offerte pervenute oggettive difformità nei prodotti offerti rispetto alle specifiche tecniche prescritte a pena di esclusione, deve procedere alla loro esclusione”*;
- non può essere in questo caso invocato a favore del concorrente il principio di equivalenza di cui all'art. 68 co. 7 D.lgs. 50/2016 e smi, atteso che il medesimo *“deve pur sempre contemperarsi con i principi che governano l'attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche (...) tra cui la parità di trattamento e la non discriminazione”* (già citato Parere ANAC n. 100/2013),

Consip S.p.A. pertanto annulla d'ufficio l'aggiudicazione definitiva dell'affidamento diretto - de qua, che non appare più in linea con la massima soddisfazione delle finalità e degli interessi dell'Amministrazione, e ciò al fine di garantire principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché la selezione del miglior operatore del mercato di riferimento in grado di dare - alla luce delle esigenze richieste adeguata esecuzione alle prestazioni oggetto del relativo contratto.

Consip S.p.A., visto quanto sopra, procede ad interrompere la trattativa diretta Mepa N. 192924, con Corridi s.r.l., rifiutando l'offerta a Sistema.

La Consip S.p.A. procederà all'aggiudicazione al concorrente che - all'interno della procedura di affidamento diretto in oggetto - in termini economici e tecnici avrà presentato offerta conforme con quanto richiesto dall'Amministrazione

Distinti saluti.

Sante Dotto
Il Direttore Sourcing Beni e Servizi